

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2004****relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, e gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, ha instaurato contingenti quantitativi annui nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.
- (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽³⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2003, attribuiti, ma non utilizzati.
- (4) Non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingenziale 2003.
- (5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 2004 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingenziale 2003, a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, si è ritenuto opportuno adottare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, le frazioni di contingente sono divise in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.
- (7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire agli importatori comunitari interessati la continuità delle attività commerciali e ad evitare perturbazioni delle correnti commerciali.

(8) È opportuno che i quantitativi redistribuiti in base al presente regolamento siano suddivisi secondo gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2003.

(9) È necessario semplificare le formalità che devono essere espletate dagli importatori tradizionali già titolari di licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

(10) Quanto alla ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, occorre adottare le misure necessarie a garantire le migliori condizioni di ripartizione per un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine è opportuno prevedere che tali parti siano ripartite proporzionalmente ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame simultaneo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, e che l'accesso a tale parte sia concesso solo agli importatori che possono dimostrare di avere ottenuto e utilizzato a concorrenza almeno dell'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingenziale 2003. Appare inoltre necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

(11) Ai fini della ripartizione dei contingenti, è opportuno fissare un termine per la presentazione delle domande di licenza da parte degli importatori.

(12) Ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, le domande di licenza relative a importazioni di calzature devono specificare, nel caso in cui i contingenti si riferiscano a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun codice.

(13) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8, del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

- (14) In considerazione del fatto che il regime di contingentamento scade il 31 dicembre 2004, la data di scadenza delle licenze d'importazione di ridistribuzione è fissata al 31 dicembre 2004.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione nel 2004 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2003 dei contingenti quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2003 sono ridistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94 si applica fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono ripartiti secondo il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.
2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali è specificata nell'allegato II del presente regolamento.
3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e la quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale era stata loro accordata una licenza d'importazione in base al regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione ⁽¹⁾.
- b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾ possono presentare un'unica domanda di licenza per la parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la parte riservata agli importatori non tradizionali deve recare una dichiarazione secondo

la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in questione riservata ad importatori non tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 10 marzo 2004.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente a questi riservata coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore, di prodotti originari della Repubblica popolare cinese inclusi nel contingente quantitativo cui si riferisce la domanda di licenza.

3. Invece dei documenti di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo, redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali disponibili, delle importazioni del prodotto interessato effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 dallo stesso richiedente o, se del caso, dall'operatore di cui questi ha ripreso l'attività.

Il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 1956/2003 della Commissione ⁽³⁾ o a norma del regolamento (CE) n. 215/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla domanda una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nel periodo di riferimento scelto.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 10, ora di Bruxelles, del 1° aprile 2004 le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, al volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento scelto, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

⁽¹⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 36 del 7.2.2004, pag. 10.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativi da ridistribuire

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi ridistribuiti
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	9 720 296 paia
	6403 51 6403 59	1 577 200 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	1 966 283 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	4 169 083 paia
	6404 19 10	10 151 135 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	10 983 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	16 565 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali 75 %	Parte riservata agli importatori non tradizionali 25 %
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	7 290 222 paia	2 430 074 paia
	6403 51 6403 59	1 182 900 paia	394 300 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	1 474 712 paia	491 571 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	3 126 812 paia	1 042 271 paia
	6404 19 10	7 613 351 paia	2 537 784 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	8 237 tonnellate	2 746 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	12 424 tonnellate	4 141 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI NEGLI STATI MEMBRI

1. BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du Potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 64 30
Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

4. GREECE

Ministry of Economy & Finance

General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues
1, Kornarou Street
GR-105-63 Athens
Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32
Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33) 155 07 46 69/95
Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

7. IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime degli scambi
Div. VII
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487
Fax (39-6) 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43-1) 71 10 00
Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-21) 881 4263
Fax: (351) -21 881 4261

13. SUOMI

Tullihallitus/Tullstyrelsen

Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tel: (358-9) 6141
F. (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
